

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- | | |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro | Presidente |
| - Prof.ssa Antonella Maria Sciarrone Alibrandi | Membro designato dalla Banca d'Italia (Estensore) |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| - Dott. Dario Purcaro | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Franco Estrangeros | Membro designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato |

Esaminati:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la documentazione allegata;
- la relazione istruttoria della Segreteria Tecnica.

FATTO

Con ricorso datato 1° giugno 2010 il rappresentante legale della società ricorrente riferiva che la medesima società, alla fine di aprile 2009, provvedeva ad avvisare il "settorista" dell'intermediario resistente che, nell'ambito di un rapporto di anticipo fatture in essere con l'intermediario medesimo, "3-4 clienti ...avrebbero avuto problemi a pagare le fatture e che avrebbero spostato i pagamenti di 60-90 giorni".

Il predetto dipendente dell'intermediario resistente si rendeva disponibile a "rimpiazzare le fatture scadute con fatture di altri clienti nuovi" e, pertanto, la società ricorrente provvedeva a cedere i nuovi documenti contabili - intestati a due clienti (di seguito, rispettivamente "a" e "b") - che venivano accettati per la relativa anticipazione. In seguito, il rappresentante della società ricorrente, recandosi in banca, apprendeva che "senza ..motivazioni .. il settorista non anticipava le fatture [di "a" e "b"] e su [apposita] richiesta venivano resi i documenti alla cooperativa emittente".

Veniva, quindi, concordato con il direttore della filiale di riferimento di fare emettere delle cambiali da parte di un terzo cliente (di seguito "c") della ricorrente, a favore di quest'ultima, "per sistemare gli insoluti che si erano venuti a crear[e]".

L'11 luglio 2009 il cliente "c" consegnava le cambiali (con un atto di transazione) alla società e quest'ultima provvedeva a rimetterle al direttore della filiale, che le firmava per accettazione. Successivamente, il settorista rifiutava le cambiali senza fornire alcuna motivazione, "in quanto il direttore era in ferie".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Il 30 luglio 2009, con una società di consulenza, la società ricorrente avviava una trattativa per la formulazione di un programma di pianificazione finanziaria per il rientro dello scoperto in conto corrente di € 150.000, non assistito più da alcun affidamento.

Proseguiva poi la società ricorrente affermando che il piano di rientro veniva accettato dall'intermediario resistente, dopo una lunga trattativa, nel successivo mese di ottobre.

A fronte di una pluralità di reclami in ordine al comportamento dell'intermediario inviati dalla società ricorrente all'intermediario medesimo nel corso della vicenda, la società precisava poi di non aver mai ricevuto alcun riscontro - né in merito alla revoca degli affidamenti, né con riguardo alla condotta operativa tenuta in via generale dall'intermediario - eccezion fatta per una comunicazione del 21 maggio 2009 di invito a provvedere alla costituzione della provvista per una fattura di € 30.293,30, anticipata per € 21.205,45, scaduta il 30.4.2009 e risultata impagata.

Tutto ciò premesso, con il sopra citato ricorso, la società ricorrente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario "di accertare il comportamento irregolare e scorretto della banca [e] la rimessa in essere dell'affidamento, la cancellazione delle cambiali protestate" e, più specificamente, di "valutare il riaffidamento del rapporto da parte della banca per l'importo iniziale o la liquidazione dei danni subiti pari a € 200.000" a motivo del fatto che lo sconfinamento aveva comportato la mancata sovvenzione da parte delle altre banche e, di conseguenza, la riduzione del proprio giro d'affari e la perdita di clienti.

Il 19 luglio 2010 l'intermediario presentava, tramite il Conciliatore Bancario Finanziario, le proprie controdeduzioni, ove, dopo aver evidenziato di aver ricevuto notizia del ricorso solo in data 30 giugno 2010 a seguito di una specifica comunicazione della segreteria tecnica, esponeva che "fra la copiosa documentazione" allegata al ricorso non vi fosse "documentata corrispondenza avente i requisiti ed i contenuti del reclamo"; né agli atti dell'intermediario "risultavano intercorsi precedenti della specie", eccezion fatta per le trattative intercorse per il piano di rientro.

Al di là del ritenere "il procedimento viziato dal mancato espletamento della fase di reclamo preventivo", l'intermediario assicurava poi che, dalle verifiche condotte, non erano emersi comportamenti adottati dalla propria dipendenza "meritevoli di censura" e confermava che il credito vantato nei confronti della cooperativa ricorrente "risultava correttamente segnalato in CERI".

Tutto ciò premesso, l'intermediario resistente chiedeva all'Arbitro Bancario Finanziario di dichiarare irricevibile il ricorso.

Considerato il procedimento maturo per la decisione questo Collegio lo ha esaminato nella riunione del 2 dicembre 2010.

DIRITTO

La questione che questo Collegio ritiene di dover preliminarmente esaminare attiene alla ricevibilità del ricorso in oggetto.

In via pregiudiziale deve infatti rilevarsi che la domanda della società ricorrente ha ad oggetto, tra l'altro, la richiesta di liquidazione dei danni subiti quantificati in euro 200.000,00 in alternativa all'eventuale riaffidamento del rapporto da parte della banca resistente.

Considerato dunque che la domanda concerne una richiesta di valore superiore a euro 100.000,00 deve ritenersi che il ricorso esuli dalla competenza di questo Collegio.

Com'è noto la Sez. I, § 4 delle Disposizioni della Banca d'Italia sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni bancarie e servizi bancari e finanziari espressamente stabilisce che rientrano nella cognizione dell'Arbitro Bancario Finanziario le domande aventi ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, a qualunque titolo, non superiore a euro 100.000,00.

La controversia non può dunque essere esaminata in queste sede e le parti debbono essere rimesse avanti al G.O. se intendono proseguire la loro disputa al riguardo (cfr. Cass. civ., sez. III, 2 aprile 2009, n. 8028).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 705 del 08 aprile 2011

P.Q.M.

Il Collegio dichiara la non ricevibilità del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANTONIO GAMBARO